



Dott. Pro. Pio Seraschi

Notaio

Via Guido 40 01100 Ceccano (Fr)

Tel. Fax 0775 606577

Via Cosenza 144 01100 Frosinone

Tel. Fax 0775 293653

REPERTORIO N. 43087 ROGITO N. 11890

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci e questo giorno sei del mese di luglio in Frosinone in via Cosenza n. 144

06 Luglio 2010

Avanti a me DR PIO SERASCHI Notaio in Ceccano, iscritto al Collegio Notarile di Frosinone

SONO PRESENTI

- 1) **AMICIZIA PAOLA LUGIA** nata a Ceprano il 21 giugno 1953 residente a Torrice via S. Martino n. 41/A, Codice Fiscale dichiarato "MCZ PLG 53H61 C479Q"
- 2) **MILAZZO SALVATORE** nato a Centuripe (EN) il giorno 09 novembre 1957 residente a Fiuggi via Armando Diaz n. 408/A, Codice Fiscale dichiarato "MLZ SVT 57S09 C4710"
- 3) **RICCARDI ANGELO** nato a Terracina il 10 gennaio 1965 residente a Morolo in Contrada Varico n. 22/B, Codice Fiscale dichiarato "RCC NGL 65A10 L120N"
- 4) **INCOCCIATI MARIA CARLA** nata a Fiuggi il 14 novembre 1951 residente a Fiuggi via Armando Diaz n. 408/A, Codice Fiscale dichiarato "NCC MCR 51S54 A310G"
- 5) **MACIOCIA PATRIZIA** nata a Ceccano il giorno 02 luglio 1956 ed ivi residente in via D. Misserville n. 33, Codice Fiscale dichiarato "MCC PRZ 56L42 C413U"
- 6) **MINOTTI MARIA** nata a Frosinone il 23 marzo 1960 ed ivi residente in via Casaleno n. 45, Codice Fiscale dichiarato "MNT MRA 60C63 D810S"
- 7) **SILVAGNI ADALGISA** nata a Montelanico (RM) il 24 aprile 1960 residente a Fiuggi via Armando Diaz n. 408/A, Codice Fiscale dichiarato "SLV DGS 60D64 F534G"
- 8) **VEGLIANTI POMPILIO** nato a Colleparado il giorno 09 aprile 1946 residente ad Alatri via Sardegna n. 6, Codice Fiscale dichiarato "VGL PPL 46D09 C864Y"
- 9) **MARIANI PIA** nata a Roma il 14 marzo 1969 residente a Fiuggi via Cisterna Antica n. 8/b, Codice Fiscale dichiarato "MRN PIA 69C54 H501W"
- 10) **DI MEO PAOLETTA** nata ad Anagni il 26 febbraio 1962 residente a Fiuggi via Armando Diaz n. 408/A, Codice Fiscale dichiarato "DMI PTT 62B66 A269A"

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano e stipulano:

ART.I).- I sigg. **AMICIZIA PAOLA LUGIA, MILAZZO SALVATORE, RICCARDI ANGELO, INCOCCIATI MARIA CARLA, MACIOCIA PATRIZIA-MINOTTI MARIA, SILVAGNI ADALGISA, VEGLIANTI POMPILIO, MARIANI PIA, DI MEO PAOLETTA** dichiarano di costituire, come costituiscono, una associazione denominata

"WATOTO WA TUMAINI"

(I BAMBINI DELLA SPERANZA) - ONLUS

ART.II).- L'associazione ha sede in Fiuggi via dei Villini n. 81/b

RECHERCHES A TRANSCRIPTION
N. 2310420
ALN. 5526
SERIE U

ART.III).- L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con prevalenza della solidarietà internazionale, rivolta, in particolare ai bambini del Kenia (Africa).

Scopo preminente dell'Associazione è lo svolgimento di attività, in Italia e all'Estero, nel settore di:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolare a coloro che si trovino in condizioni di povertà, senza distinzione di colore, razze, sesso, religione, ideologia o cittadinanza, allo scopo di contribuire allo sviluppo integrale delle stesse e delle loro famiglie, in dei soggetti minorenni;
 - b) miglioramento delle condizioni socio-sanitarie delle aree in cui si trovino i soggetti di cui al punto a) che precede;
 - c) interventi in campo formativo allo scopo di favorire l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro dei soggetti in stato di povertà o a rischio di marginalità;
 - d) difesa, protezione e promozione dei diritti civili, in particolare dei diritti dell'infanzia e della fanciullezza, nonché delle minoranze e dei settori più deboli, in particolare dei bambini, delle donne e dei giovani;
 - e) collaborazione con persone fisiche e/o giuridiche che svolgano attività simili a quella dell'associazione;
 - f) nello svolgimento dell'attività di cui sopra, l'associazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, è autorizzata a versare e/o ricevere contributi, donazioni e/o sovvenzioni a/o da persone fisiche e da qualsiasi Associazione, Ente, Istituzione o Fondazione di natura caritatevole, in Italia o all'Estero, la cui attività sia considerata rientrante negli scopi della stessa. Nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo nelle zone disagiate del Kenia (Africa), l'associazione potrà operare, sulla base di preventivi accordi e/o convenzioni, con Associazioni, Enti, Istituzioni o Fondazioni che operano, anche indirettamente, nel Paese Estero destinatario dei fondi per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
- Tra le attività primarie che l'Associazione intende sviluppare si annoverano:

- a) elaborazione ed esecuzione di progetti di intervento nei settori elencati nell'art. 4);
- b) adozioni a distanza e altre forme di sostegno a distanza dei soggetti elencati nell'art. 4) nonché ai loro gruppi familiari e/o alle loro comunità.

ART. IV) - L'associazione è retta dallo Statuto che, approvato dai componenti, allego al presente atto sotto la **lettera "A"** omessane la lettura a richiesta dei componenti.

ART.V).- I componenti, in deroga alle norme statutarie sulla Amministrazione nominano un comitato provvisorio nelle perso-

ne di essi stessi rinviando la nomina delle cariche sociali alla prima assemblea degli associati che si terrà entro il 31 dicembre 2010.

Comunque per l'espletamento delle pratiche necessarie presso i competenti Uffici, seduta stante, pongono a capo del Comitato Provvisorio con la qualifica di Presidente la sig.ra AMICIZIA PAOLA LUIGIA che presente accetta.


Al Comitato provvisorio che resta in carica fino alla prima assemblea degli associati spettano i poteri attribuiti dallo Statuto al Consiglio Direttivo.

ART.VI).- La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione e dei soci fondatori viene determinata in euro 20,00 (venti/00) per l'anno in corso

ART.VII).- Il Presidente viene espressamente autorizzato, e la presente deve intendersi come rilascio di espressa procura, a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; con espressa facoltà di apportare allo Statuto qui allegato tutte quelle ulteriori modifiche, soppressioni o aggiunte, che venissero richieste dalle Competenti Autorità.

ART.VIII).- Le spese del presente atto, sua registrazione annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione. Quest'atto è stato da me letto ai comparenti che l'approvano. Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano, occupa cinque facciate e parte della presente di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciannove e cinquanta.

F.TO: PAOLA LUIGIA AMICIZIA - MILAZZO SALVATORE - RICCARDI ANGELO - MARIA CARLA INCOCCIATI - PATRIZIA MACIOCIA - MINOTTI MARIA - SILVAGNI ADALGISA - POMPILIO VEGLIANTI - PIA MARIANI - DI MEO PAOLETTA - PIO SERASCHI NOTAIO (L.S).-



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"WATOTO WA TUMAINI"

(I BAMBINI DELLA SPERANZA) - ONLUS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata

"WATOTO WA TUMAINI"

(I BAMBINI DELLA SPERANZA) - ONLUS

ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale **nel Comune di Fiuggi (FR) in via Dei Villini nr. 81/b** ed ha durata a tempo illimitato. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'associazione entro il territorio Italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.


E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte integrante della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione "WATOTO WA TUMAINI" (I BAMBINI DELLA SPERANZA) - ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con prevalenza della solidarietà internazionale, rivolta, in particolare ai bambini del Kenia (Africa).

Scopo preminente dell'Associazione è lo svolgimento di attività, in Italia e all'Estero, nel settore di:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolare a coloro che si trovino in condizioni di povertà, senza distinzione di colore, razze, sesso, religione, ideologia o cittadinanza, allo scopo di contribuire allo sviluppo integrale delle stesse e delle loro famiglie, in dei soggetti minorenni;
- b) miglioramento delle condizioni socio-sanitarie delle aree in cui si trovino i soggetti di cui al punto a. che precede;



c) interventi in campo formativo allo scopo di favorire l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro dei soggetti in stato di povertà o a rischio di marginalità;

d) difesa, protezione e promozione dei diritti civili, in particolare dei diritti dell'infanzia e della fanciullezza, nonché delle minoranze e dei settori più deboli, in particolare dei bambini, delle donne e dei giovani;

e) collaborazione con persone fisiche e/o giuridiche che svolgano attività simili a quella dell'associazione;

f) nello svolgimento dell'attività di cui sopra, l'associazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, è autorizzata a versare e/o ricevere contributi, donazioni e/o sovvenzioni a/o da persone fisiche e da qualsiasi Associazione, Ente, Istituzione o Fondazione di natura caritatevole, in Italia o all'Estero, la cui attività sia considerata rientrante negli scopi della stessa. Nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo nelle zone disagiate del Kenia (Africa), l'associazione potrà operare, sulla base di preventivi accordi e/o convenzioni, con Associazioni, Enti, Istituzioni o Fondazioni che operano, anche indirettamente, nel Paese Estero destinatario dei fondi per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ART. 5) Tra le attività primarie che l'Associazione intende sviluppare si annoverano:

a) elaborazione ed esecuzione di progetti di intervento nei settori elencati nell'art. 4);

b) adozioni a distanza e altre forme di sostegno a distanza dei soggetti elencati nell'art. 4) nonché ai loro gruppi familiari e/o alle loro comunità.

ART. 6) L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 7) L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. nr. 460/97 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello sta-

to di ONLUS.

ASSOCIATI

ART. 8) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due associati, di cui almeno uno associato fondatore. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 9) Tutti gli associati hanno diritto a ricevere, nell'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno e, fatto salvo solo gli associati minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

ART. 10) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con cadenza annuale, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 11) Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento di una o più quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di totale partecipazione alle iniziative dell'associazione valutata dal Consiglio Direttivo sulla base delle prove raccolte;

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori.

ART. 13) All'Assemblea sovrana degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa, composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno otto giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, potrà essere spedita agli interessati anche mediante lettera raccomandata, Fax, sms (con, stesso mezzo, avviso di ricezione) od e-mail recapitata al domicilio degli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea è valida, anche senza formale convocazione, se vi sono presenti o rappresentati tutti gli associati, il Consiglio direttivo e i revisori di conti, se nominati.

ART. 14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario - bilancio - dell'anno trascorso e il preventivo del nuovo anno sociale; - delibera tutte le questioni attinenti la gestione per l'anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più

*Paolo Sergio Anicizig
Michele Sebastiano
Alessandro Anzani
Maurizio Carlo Lucarelli*

*Roberto Maciara
Luigi Neri
S. Stefano De Luca
Stefano Vegetari*

*Roberto
Stefano
Stefano*

uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 15) L'assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto.


ART. 16) Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 17) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove eletti dall'Assemblea fra gli associati, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; elegge altresì il Segretario, il tesoriere e nr. 5 consiglieri.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual-



volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera raccomandata, fax, sms o e-mail firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione - bilancio -, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - autorizza tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, delegando il Presidente e/o il Vice Presidente per l'esecuzione degli stessi; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - svolge tutte le altre attività necessari e funzionali alla gestione sociale, siano ordinarie che straordinarie, delegando l'esecuzione al Presidente e/o al Vicepresidente, i quali potranno autorizzare a terzi per l'esecuzione di singoli atti o categoria di atti, conferendo, ove necessario, le relative procure.

ART. 21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza, incapacità o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per tali incombenze, anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART. 22) Il collegio dei revisori dei conti è formato da un numero dispari di membri, effettivi e supplenti, variabili da uno a tre eletti dall'Assemblea Ordinaria per la durata di un triennio; sono eleggibili fino ad un massimo di tre volte consecutive. Le cariche sono onorarie e non danno diritto a retribuzioni.

I revisori eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione; hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il collegio dei revisori dei conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e in particolare dell'operato del Consiglio Direttivo e presenta una relazione scritta all'assemblea sui controlli effettuati e sugli stati economici e finanziari.

Il collegio dei Revisori può richiedere per gravi motivi la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio immobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 24) Le somme versate per la quota annuale di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Assemblea a spese del richiedente.

ART. 26) In relazione delle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte, l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. 460/97.

ART. 27) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione - bilancio -, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo,

e approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati entro il 30 aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario - bilancio -, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 28) Indipendente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale - bilancio -, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale deve risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione. Sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha la sede l'associazione di eseguire la nomina di un terzo arbitro.

ART. 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente

Podda Sergio Quinzig
Maestro Salvatore
Alvares Augusto
Manni Carlo Innocenti

Polina Massimo
Luigi Leone
Silvio Odo Espina
Tommaso Segni
Antonino

Giulio Lucio
Antonio

in materia.

Teo, Luigi, Anizis
Millopp Salvatore
Riccio Angelo.

Mane Carlo Mecceri

Patrizio Marzani

Arno Perre


Silvano De Leone

~~Samuele Veghanti~~

Piccolomini

Giuseppe Ratti

[Large handwritten signature]



CARTELLI DI CANTIERI E DI CANTIERI
PUBBLICAZIONE PER USO

LEGGI

Frederico II 08/16/2010

Frederico II

